

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1463/92 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1992

che fissa, per la campagna 1992, i prezzi di riferimento delle prugne

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (<sup>1</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1156/92 (<sup>2</sup>), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'insieme del mercato comunitario;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di prugne, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione delle prugne raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di giugno al mese di ottobre; che i quantitativi minimi raccolti durante la prima decade di giugno, nonché il mese di ottobre, non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tali periodi; che è opportuno fissare i prezzi di riferimento soltanto a decorrere dall'11 giugno e fino al 30 settembre;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità:

- dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,
- dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel

settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente;

considerando che, tenuto conto delle differenze di comparabilità delle varietà di prugne dal punto di vista della loro valutazione commerciale, è opportuno classificare tali varietà in due gruppi;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che, per il calcolo dei prezzi d'entrata, occorre precisare le varietà importate dei paesi terzi i cui prezzi d'entrata devono essere comparati rispettivamente con i prezzi fissati per il gruppo I e con quelli fissati per il gruppo II;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Per la campagna 1992, i prezzi di riferimento delle prugne (codici NC 0809 40 11 e 0809 40 19), espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per ciascuno dei gruppi di varietà I e II dei prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

	Gruppo I	Gruppo II
— dall'11 giugno al 31 luglio:	69,39	—
— agosto:	69,39	55,37
— settembre:	60,71	47,99.

(<sup>1</sup>) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 122 del 7. 5. 1992, pag. 3.\*